

CONTRIBUTO REGIONALE AI COMUNI PER ATTIVITA' VOLONTARIATO RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE: MODALITA' OPERATIVE

(6/10/2015)

DESTINATARI

Le attività di volontariato possono esser svolte dai soggetti indicati all'art.3 dell'Accordo regionale.

In particolare riguardano RICHIEDENTI protezione internazionale accolti:

- nell'ambito dei progetti SPRAR (Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati) degli Enti locali;
- nelle strutture o centri di prima accoglienza facenti capo alle Prefetture.

Il richiedente protezione internazionale è lo straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale su cui non è stata ancora adottata una decisione definitiva ovvero ha manifestato la volontà di chiedere tale protezione.

(Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 di attuazione della direttiva 2013/33/UE).

L'attività di volontariato può proseguire fino a normale scadenza anche nell'eventualità in cui il richiedente partecipante ottenga, successivamente all'avvio della predetta attività, uno status (rifugiato, protezione sussidiaria o umanitaria) o abbia presentato ricorso avverso il diniego comunicato dalla competente Commissione Territoriale.

Informazioni e PATTO di Volontariato

Le informazioni preliminari all'avvio dell'attività (artt. 5 e 6 dell'Accordo), salvo accertata sufficiente conoscenza della lingua italiana, dovranno esser fornite con l'ausilio di interprete o di mediatore/trice culturale.

In particolare, il Patto di Volontariato dovrà esser fornito e firmato in forma scritta italiana e in altra lingua comprensibile dal richiedente, oppure, se redatto solo in lingua italiana, andrà controfirmato all'atto della sottoscrizione da un/a interprete o mediatore/trice che attesta l'avvenuta traduzione e comprensione da parte del richiedente.

Copia del Patto è rilasciata al richiedente.

Tutto ciò è funzionale alla consapevolezza del tipo di attività prestata ed alla prevenzione di eventuali fraintendimenti o controversie.

MODALITA' DI RICHIESTA CONTRIBUTO

La richiesta va presentata VIA MAIL alla **Segreteria del Servizio Politiche per l'Accoglienza e l'Integrazione sociale**

PEC: segrspa@postacert.regione.emilia-romagna.it

e in cc anche a: segrspa@regione.emilia-romagna.it

Dovrà essere utilizzato il modulo allegato alle presenti indicazioni operative.

Il modulo varrà anche come dichiarazione di avvenuto avvio dei progetti individuali di volontariato e dovrà riportare almeno un nominativo di riferimento con i relativi dati di contatto.

Come previsto dall'art.8 dell'Accordo, alla richiesta vanno allegati i seguenti documenti:

- copia delle convenzioni debitamente sottoscritte (comprehensive del/i progetto/i di volontariato allegato/i che ne costituiscono parte integrante e sostanziale);
- copia dei singoli Patti di Volontariato sottoscritti da ogni richiedente asilo interessato/a, numerati progressivamente.

Sono ammessi a contributo anche i progetti di volontariato gestiti direttamente da Comuni o loro Unioni e che quindi non prevedono convenzione con associazioni di volontariato/ promozione sociale o cooperative di tipo B, fermo restando il rispetto dei requisiti e degli obblighi indicati nella **DGR n. 1196/2015**.

In tal caso dovrà esser inviato:

- copia della convenzione sottoscritta con il solo soggetto gestore della struttura di accoglienza (comprensiva del/i progetto/i di volontariato allegato/i che ne costituiscono parte integrante e sostanziale)
- se il Comune è anche gestore di struttura (e quindi non è necessaria la convenzione), copia dei progetti di volontariato debitamente formalizzati;
- copia dei Patti di volontariato sottoscritti.

N.B.: per motivi di protezione e riservatezza nei confronti del del/la richiedente asilo, esigenza che va rispettata anche in ogni altra comunicazione esterna, (salvo Prefettura, Commissione Territoriale, Questura), la copia inviata alla Regione dovrà riportare solo le iniziali e non l'intero nominativo.

Il soggetto richiedente contributo si impegna a comunicare alla Regione E-R eventuali variazioni intervenute rispetto a quanto dichiarato in sede di avvio delle attività.

ATTIVITA' AVVIATE PRECEDENTEMENTE AL 23 SETTEMBRE 2015

Le attività ammesse a contributo sono quelle avviate in data successiva a quella di sottoscrizione dell'Accordo regionale. **A tal fine fa fede la data di sottoscrizione del Patto di volontariato. Qualora questo faccia riferimento ad Accordo e/o Convenzione antecedente il 23/9, l'ammissione a contributo è subordinata alla verifica della coerenza dei contenuti di detti documenti con quanto previsto dalla DGR n. 1196/2015.**

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI

La Regione E-R procederà alla liquidazione dei contributi spettanti con atti amministrativi cumulativi ed a cadenza periodica.

Indicativamente, il primo atto sarà predisposto entro il 2015.

MONITORAGGIO E CONTROLLO

Ferme restando le attività svolte dal Servizio centrale dello SPRAR, dalle Prefetture e dal Ministero dell'Interno, oltre a quanto previsto all'art. 7 dell'Accordo, la Regione E-R potrà svolgere attività di controllo e monitoraggio dell'applicazione dell'Accordo, in particolare richiedendo periodicamente dati e informazioni agli Enti destinatari di contributi.

